

BILANCIO (5ª)

VENERDÌ 2 LUGLIO 2010

365ª Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE REFERENTE

(2228) Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

.....
.....

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
N. 2228

6.1000/7

SCANU, DELLA MONICA, AMATI, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DEL VECCHIO, FOLLINI, GALPERTI, GASBARRI, MARITATI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» sopprimere la lettera e)

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.1000/12

SCANU, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PEGORER, PINOTTI, SERRA

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6» lettera e) sopprimere il comma 21-ter.

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

7-ter. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

6.1000/13

GALIOTO, LATRONICO

All'emendamento 6.1000, alla lettera e) sopprimere il comma 21-ter.

6.1000/14

DEL VECCHIO

All'emendamento 6.1000, Al capoverso «All'articolo 6», lettera e, comma 21-ter, dopo le parole: «e della durata dell'occupazione.», inserire il seguente periodo: «Gli utenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché dall'art. 2, comma 1 e comma 2 del decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, continuano a permanere negli alloggi di servizio, corrispondendo un canone risultante dall'applicazione della normativa sull'equo canone».

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

6.1000/15

DEL VECCHIO

All'emendamento 6.1000, al capoverso «All'articolo 6», lettera e), comma 21-ter, dopo le parole: «e della durata dell'occupazione.», inserire il seguente periodo: «Gli utenti che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 9, comma 7 della legge n. 537 del 24 dicembre 1993, nonché dall'art. 2, commi 1 e 2 del decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo in dotazione al Ministero della difesa per l'anno 2009, di prossima pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, continuano a permanere negli alloggi di servizio, corrispondendo, se più favorevole all'utente, il canone definito all'art. 286, comma 3 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010»;

Consequentemente, ai relativi oneri si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante quota parte delle seguenti maggiori entrate:

– all'articolo 55, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

Giorno 8 lug. '10

Il presidente relatore AZZOLLINI chiarisce che la riformulazione dell'emendamento 6.1000 tiene conto di quanto è stato ampiamente discusso in Commissione, dichiarandosi comunque disponibile ad un miglioramento del testo in occasione dell'esame in Assemblea.

Esprime dunque parere contrario su tutti i subemendamenti, che si intendono evidentemente riferiti al 6.1000 (testo 2).

Posti separatamente ai voti, risultano altresì respinti i subemendamenti dal 6.1000/11 al 6.1000/21, mentre è approvato l'emendamento 6.1000 (testo 2).